REGOLAMENTO (CE) N. 2554/2000 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2000

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2424/2000 [2], in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma del memorandun d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana riguardante accordi nel settore dell'accesso al mercato dei prodotti tessili del 31 dicembre 1994 [3] (memorandum d'intesa), le richieste di «flessibilità straordinaria» presentante dall'India vengono considerate favorevolmente.

(2) La Repubblica indiana ha presentato una richiesta il 12 ottobre 2000.

(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) Conformemente al paragrafo 2 del memorandum d'intesa, il 16 ottobre 2000 la Repubblica indiana ha notificato all'OMC il consolidamento dei dazi doganali per le linee tariffarie concordate nel suddetto memorandum.

(5) Inoltre, il 16 ottobre 2000 la Repubblica indiana ha modificato i dazi doganali per allinearli a quelli notificati all'OMC.

(6) È pertanto opportuno concedere le flessibilità eccezionali rimanenti per l'anno contingentale 2000.

(7) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, secondo le modalità precisate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

[1] GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
[2] GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.
[3] GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.

ALLEGATO

— Categoria 1: trasferimento di 250 000 kg dai limiti quantitativi della categoria 3.
— Categoria 4: trasferimento di 1 700 000 kg dai limiti quantitativi della categoria 15.
— Categoria 5: trasferimento di 750 000 kg dai limiti quantitativi della categoria 15.
— Categoria 6: trasferimento di 1 200 000 kg dai limiti quantitativi della categoria 24.
— Categoria 26: trasferimento di 600 000 kg dai limiti quantitativi della categoria 3 e 15.